



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 36 2016

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

IL PERIODO DI PROVA

1) A cosa serve il periodo di prova?

Lo scopo del periodo di prova è quello di verificare la capacità professionale del lavoratore e la sua idoneità alle mansioni che dovrà svolgere.

2) E' obbligatorio inserire il periodo di prova in un contratto di lavoro?

No.

E' possibile che l'azienda e il lavoratore si accordino perché l'assunzione sia immediatamente definitiva. Le parti possono anche concordare un periodo di prova più breve di quello indicato dal CCNL, ma mai di durata superiore, quindi sono ammissibili sia la riduzione del periodo massimo della prova che l'eliminazione del patto stesso.

3) La pattuizione del periodo di prova può essere orale?

No.

Deve essere sempre per iscritto. In mancanza di documentazione scritta l'accordo è nullo e il rapporto di lavoro si trasforma direttamente in definitivo.

4) Quando può essere stipulato il patto di prova?

Il patto di prova deve essere siglato in occasione della stipulazione del contratto di lavoro e, in ogni caso, prima che abbia inizio l'esecuzione dello stesso.

5) Il periodo di prova può avere una durata minima?

Sì.

Le parti possono pattuire una durata minima. Nel caso in cui il periodo di prova sia stabilito per un periodo minimo, le parti potranno recedere dal contratto (a meno che non si verifichi un licenziamento per giusta causa) solo alla scadenza del termine minimo pattuito.

6) Il periodo di prova può essere stipulato nell'ambito di un contratto con un soggetto appartenente alle categorie protette?

Sì.

7) Il periodo di prova può essere previsto nei contratti a termine?

Sì. Dovrà essere riproporzionato alla durata del contratto.

8) Nel periodo di prova il lavoratore può essere licenziato?

Sì, può essere licenziato, ma si deve verificare che il CCNL non stabilisca una durata minima. In tale periodo entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di preavviso.

9) Nel periodo di prova il lavoratore può presentare le dimissioni?

Sì.

10) Il lavoratore che si dimette durante il periodo di prova deve fare le dimissioni on line?

No. Non dovrà essere utilizzata la procedura telematica nei casi di recesso durante il periodo di prova .

06 settembre 2016

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.